CAMERA DEI DEPUTATI N. 1967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Norme per la costituzione delle comunità montane

Presentata il 14 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, realizza un effetto fortemente negativo per l'azione di promozione e di valorizzazione delle zone montane, pregiudicando l'omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorché appartenenti a due province.

Tale disposizione legislativa prevede un aumento degli enti montani in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica.

Si propone pertanto l'approvazione della presente proposta di legge che, nel caso di province di nuova costituzione, eviterebbe la conseguente divisione delle comunità montane preesistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

€ 0,30

14PDL0082960